

rentemente dichiarava la competenza dei propri magistrati laici. Non solo, ma questi si arrogavano anche il diritto di far continuare ai parroci sospesi per qualche giusta causa, l'ufficio di sentire le confessioni e di amministrare i Sacramenti (1). Inoltre con semplici ordini del Magistrato dell'Avogadore, si inibiva ai curiali ecclesiastici di proseguire le cause non solo di pertinenza, ma anche quando fossero già introdotte nei tribunali della Chiesa, senza riguardo nemmeno al tribunale istituito presso lo stesso Rappresentante pontificio in Venezia. Il Magistrato poi sopra i Monasteri, esaminava le controversie anche relative alle regole, entrando così in materia spirituale; nelle cause di nullità, di professione religiosa o di matrimonio si proibiva di appellare al fisco ecclesiastico. I magistrati laici giudicavano gli ecclesiastici senza tener conto del *privilegium fori*, e persino si erano fatti comparire pubblicamente due Vescovi. Ed infine due torti gravi si rimproveravano ai Veneziani: l'uno di essersi arbitrati di nominare un cappellano dei Greci senza consenso dell'Autorità ecclesiastica, Nunzio Apostolico o Patriarca, notoriamente a loro parere, scismatico; l'altro, e questo assumeva una gravità tutta speciale, di non licenziare alcune Costituzioni pontificie promulgate per la vera disciplina (2).

Restava poi l'ultima parte relativa alle questioni economiche.

Benedetto XIV non misconosceva l'interesse eminente del Decreto 7 settembre, di non lasciare uscire denaro dallo Stato (3). Secondo il Papa però era questo un falso presupposto che bisognava dissipare. L'errore dei Veneziani doveva essere combattuto colla prova delle cifre.

Il Pontefice non mancò di ragguagliare il Nunzio di tutti i dati necessari ad informarlo esattamente delle vere somme che

(1) SCADUTO, *Stato e Chiesa secondo fr. Paolo, op. cit.*, pag. 50, con una affermazione un po' azzardata circa la coscienza pubblica a Venezia: da queste pagine però si vede, come i metodi arbitrari di Venezia fossero praticati anche al tempo dell'Interdetto.

(2) Arch. Vaticano, *Nunz. Venezia*, vol. 321, c. 121, 12 aprile 1755.

(3) « Comme les Vénitiens ne pésent qu'à l'argent et que c'est pour cette raison qu'ils ont publié leur décret afin de diminuer les expéditions de Rome pour l'État de Venise et empêcher que l'argent n'en sorte », DE HEECKEREN, *Correspondance, op. cit.*, t. II, pag. 407, 23 aprile 1755.